

DANNI IN MATERIA CIV. E PEN. - INFORTUNI SUL LAVORO

Cass. civ. Sez. lavoro, 18-01-2008, n. 1068

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con sentenza 12 marzo/6 giugno 2003 n. 14 il Tribunale di Latina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Fallimento Segnaletica Pontina S.p.A. a pagare al signor M.G. la somma di Euro 655.521,10 a titolo di danno biologico, danno morale e danno differenziale per l'infortunio sul lavoro avvenuto l'(OMISSIS), attribuito dal Giudice d'appello a colpa esclusiva del datore di lavoro, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data dell'infortunio al saldo; ha condannato altresì la S.p.A. Assicurazioni generali a manlevare il Fallimento Segnaletica Pontina S.p.A. di quanto da questa versato in esecuzione della sentenza, nei limiti del massimale contrattuale di L. 500 milioni.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Fallimento Segnaletica Pontina S.p.A., con tre motivi. La s.p.a. Assicurazioni Generali si è costituita con controricorso, aderendo ai motivi di ricorso del Fallimento Segnaletica Pontina S.p.A..

Il M. è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il Fallimento ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, c.p.c., n. 5), censura la sentenza impugnata per non aver considerato il concorso di colpa del lavoratore.

Sul punto la sentenza impugnata ha così motivato:

Nel corso del primo grado di giudizio, il M. ha riferito che l'(OMISSIS), mentre stava svolgendo le sue mansioni di operaio, si accorse di una perdita alla pressa a cui era adibito ed avisò il caposquadra, chiedendone la riparazione. Si allontanò non prima di aver spento la macchina. Tornato sul posto di lavoro, atteso che non v'era nessuno che la stesse riparando, la riattivò e, convinto che fosse rimasto inserito il funzionamento manuale, pose le mani sotto la pressa per estrarre il prodotto finito.

Tuttavia, nel ripartire, la macchina cominciò a funzionare in modalità automatica, provocandogli la lesione lamentata. La versione del lavoratore ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste P.G., caposquadra, il quale ha affermato che fu lui ad autorizzare il M. ad allontanarsi, ad attivare, in sua assenza, la modalità di funzionamento automatico della macchina e ad assentarsi, poi, per lavarsi le mani, dopo aver invitato il dipendente B.A., che aveva cercato con lui di effettuare la riparazione della pressa, ad andare via. Il M., pertanto, non fu avisato del cambio della modalità di funzionamento della macchina (v., altresì, le dichiarazioni dello stesso B.).

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti il Giudice d'appello ha valutato che il comportamento del M. non è stato affatto negligente, né, tanto meno, colpevole. Egli, ignaro della modifica di funzionamento sopra indicata e di quanto avevano fatto il collega B. e il caposquadra (si era legittimamente allontanato con il consenso di quest'ultimo), non rinvenendo nessuno intorno alla macchina (né era stato dato alcun

avvertimento di non utilizzo della stessa), l'ha riattivata, nella incolpevole convinzione della sua efficienza e dell'inserimento della modalità di funzionamento manuale.

Ha dedotto altresì, e concluso in punto di responsabilità, che il datore di lavoro deve essere ritenuto unico responsabile, per fatto del suo dipendente (art. 2049 c.c.; D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, comma 3), trattandosi di infortunio avvenuto durante l'attività lavorativa, senza alcuna dimostrazione da parte del Fallimento Segnaletica Pontina di aver approntato tutti gli strumenti atti a tutelare l'integrità fisica del dipendente (art. 2087 c.c.).

L'odierno ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere omissis di considerare il rischio elettivo posto in essere dal lavoratore, il quale ha avviato la pressa senza preventiva verifica delle condizioni di funzionamento.

Il motivo è infondato.

Non ricorre la fattispecie del rischio elettivo. Con formula ormai consolidata e tralaticia, il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ma motivate da finalità produttive); c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicché l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351, Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. 3 maggio 1995 n. 6088; Cass. 1 settembre 1997 n. 8269; Cass. 19 aprile 1999 n. 3885; Cass. 2 giugno 1999 n. 5419; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363).

Quanto alla valutazione del Fallimento ricorrente secondo cui il lavoratore è stato imprudente nel non verificare le condizioni di funzionamento della macchina prima di metterla in moto (nel che consisterebbe il concorso di colpa), trattasi appunto di valutazione di fatto, che il giudice del merito, nel ritenere fisiologico l'affidamento del lavoratore nell'intervento del suo superiore, ha operato in maniera non illogica.

Dal rigetto del primo motivo consegue il rigetto del **secondo**, con il quale il ricorrente pretende la riduzione dell'ammontare del risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, per il concorso di colpa del danneggiato.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo omissis, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, si duole del calcolo della liquidazione del danno differenziale. Assume che la sentenza impugnata ha operato una inversione dei criteri di calcolo, sottraendo dalla retribuzione percepita la rendita Inail.

Così facendo, avrebbe disatteso il criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 dicembre 1996 n. 11073) secondo cui il danno "differenziale" di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, deve essere determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui all'art. 1223 c.c. e segg., art. 2056 c.c. e segg.) quello delle prestazioni liquidate dall'I.N.A.I.L., riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione.

Il calcolo effettuato dalla sentenza impugnata, che ha operato per differenza, detraendo dal reddito lavorativo goduto prima dell' infortunio sul lavoro la rendita Inail (tenuto presente che il M. ha riportato dall' infortunio una riduzione della capacità di lavoro specifica dell'80%, e generica del 70%), al fine di computare il danno, denominato pour cause, differenziale, appare il più ovvio. Nè il ricorrente deduce quale sarebbe la differenza di risultato con il criterio di calcolo proposto.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali nei confronti della s.p.a. Assicurazioni Generali vanno compensate, attesa l'adesione alla posizione del Fallimento Segnaletica Pontina S.p.A. Nulla per le spese processuali nei confronti del M., attesa la contumacia.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; compensa le spese processuali nei confronti della s.p.a. Assicurazioni Generali; nulla per le spese nei confronti del M..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 27 settembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2008

Rischio Elettivo

CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, 04/07/2007 Sentenza n. 15047

LAVORO - Infortuni sul lavoro - Incidente verificatosi per mera curiosità - C.d. rischio elettivo - Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie. In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da mere finalità personali, dalle normali modalità lavorative, comportante rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Nella specie, la S.C., ribadendo il consolidato orientamento, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore, partecipante ad un corso di perfezionamento antincendio, il quale, durante la pausa-caffè, per osservare da vicino il vano del discensore dei vigili del fuoco, si era avvicinato tanto da perdere l'equilibrio e precipitarvi dentro. Presidente S. Ciciretti, Relatore A. De Matteis, Ric. Perini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 04/07/2007, Sentenza n. 15047

LAVORO - **Nozione di rischio elettivo** - Individuazione - Criteri - Distinzione del rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa. E' qualificato come "rischio elettivo" una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351; Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. 3 maggio 1995 n. 6088; Cass. 1 settembre 1997 n. 8269; Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312). Esso viene configurato come l'unico limite che incide sulla occasione di lavoro, escludendola (Cass. 19 aprile 1999 n. 3885; Cass. 2 giugno

1999 n. 5419; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363). Sicché, il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive, come nella fattispecie esaminata da Cass. 25 novembre 1975 n. 3950, la quale ha ritenuto non costituire rischio elettivo, ma infortunio sul lavoro connotato eventualmente da colpa del lavoratore, quello di un fattorino che, contrariamente alle direttive aziendali, si attrezza con un proprio ciclomotore per provvedere ad una più rapida consegna dei plichi della quale è incaricato); c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicché l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Questi elementi concorrono a distinguere il rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa, costituita da imprudenza, negligenza, imperizia, nel quale permane la copertura infortunistica. Presidente S. Ciciretti, Relatore A. De Matteis, Ric. Perini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 04/07/2007, Sentenza n. 15047